



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 23/03/2017

N. 00191/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00140/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2016, proposto da: **Abbazia di Montecassino** - Monastero dei Padri Benedettini, in persona del legale rappresentante p.t. e dal signor Daniele Vittorio Miri, rappresentati e difesi dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Malinconico in Latina, via Farini, 4;

contro

Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Formica, con domicilio eletto presso la Segreteria di questa Sezione in

Latina, via A. Doria, 4;

per l'annullamento

dell'atto prot. n. 60511 del 17 dicembre 2015 di diffida alla rimozione di un cancello di proprietà;
dell'ordinanza 1.2.2016, n.16 in esecuzione della quale è stato rimosso il cancello in ferro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Antonio Massimo Marra e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 17.2.2016 e depositato il 26 detti, la **Abbazia di Montecassino** –
Monastero dei Padri Benedettini chiede l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto n. 60511/15
qualificato “diffida alla rimozione”, nonché dell'ordinanza a mezzo della quale il comune di
Cassino ha intimato la rimozione di un cancello, allegatamente insistente sulla proprietà della
Abbazia ricorrente.

La ricorrente, dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la causa in esame,
deduce, a sostegno dell'impugnativa, i seguenti motivi in diritto: 1) violazione degli artt. 2, 3, 5 e
23 del decreto legislativo 285/1992, tenuto conto che l'Amministrazione intimata avrebbe
preteso di esercitare un potere di rimozione di un'opera privata su una strada che qualifica
erroneamente come pubblica; 2) violazione del principio di leale collaborazione; violazione degli

articoli 117 e 118 della Costituzione, violazione dell'articolo 14 quater della L. 241/90, violazione del principio di buon andamento della azione amministrativa; 3) eccesso di potere per travisamento dei fatti; 4) l'illegittimità dell'ordinanza comunale 16/2016, a mezzo della quale è stata intimata la rimozione del cancello che insiste su una strada pubblica, dovendosi ritenere privata la strada situata all'interno delle proprietà abbaziale;

L'Amministrazione Comunale intimata, costituitasi in giudizio, con la comparsa di costituzione e le successive memorie depositate in data 20.6.2016 e in data 2/2/2017 ritiene infondato il ricorso, stante la natura pubblica della strada su cui insisteva il cancello in contestazione.

Con ordinanza n. 179, emessa nella camera di consiglio del 24 marzo 2016, il collegio disponeva incumbenti istruttori cui seguiva la relazione tecnica, depositata in data 23 settembre 2016, prot. 5160

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

La controversia in esame concerne la verifica della legittimità, alla luce dei motivi rassegnati con l'atto introduttivo del presente giudizio, dell'ordinanza disposta - ai sensi degli artt. 50, comma 3, e 54 del d.lgs. 267/2000 - con la quale il Comune di Cassino ha intimato, previa *diffida alla rimozione* n. 60511/15, all' **Abbazia di Montecassino** di rimuovere un cancello in ferro, insistente sulla strada pubblica denominata Albaneta - Villa Santa Lucia

Sostiene la deducente l'illegittimità della gravata ordinanza comunale, in quanto tale provvedimento è fondato sull'errato presupposto che il contestato cancello insisterebbe su strada che si assume pubblica, ma che tale non è.

Soggiunge la difesa ricorrente, che sebbene in epoca risalente la strada (rectius: mulattiera), dopo avere attraversato l'**Abbazia** conduceva ad altro comune (Villa Santa Lucia), dal 1945, essa non

era più percorribile né, successivamente, è stata mai ripristinata.

In sintesi, secondo la prospettazione dell'**Abbazia di Montecassino**, il cancello ricade all'interno dei confini della proprietà abbaziale, tanto più che percorsi circa metri 200 dal luogo ove era stato ubicato, l'antica strada interpoderale, come accennato, non è più esistente.

Ad avviso della difesa comunale, invece, la strada conserva tutt'ora la natura pubblicistica, dovendosi respingere l'assunto della difesa ricorrente secondo cui si sarebbe realizzata la presunta sdemanializzazione tacita della via Albaneta, tenuto conto del costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui ...” non è sufficiente a ritenere venuta meno la destinazione pubblicistica il solo successivo disuso ancorché prolungato”. Ed ancora: ...”la sdemanializzazione tacita di una strada postula comportamenti inequivoci dell'ente proprietario, incompatibili con la volontà di conservare i beni all'uso pubblico, tali da non poter essere desunti dalla circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico” (Cons. Stato. sez. V, 20.7.2016, n. 3273).

In riferimento alle suesposte premesse, il Collegio ritiene che prima di procedere al dettagliato esame delle censure proposte dalla ricorrente **Abbazia**, sia necessario risolvere, la questione riguardante la natura pubblica o privata del tratto di strada in riferimento al quale il comune di Cassino ha ritenuto di poter rimuovere il cancello in contestazione.

All'uopo la Sezione in esito alla verifica disposta con ordinanza n. 179/16 ha richiesto al Comune di Cassino di depositare una relazione tecnica al fine di accertare la natura della strada e, più precisamente, ...”se trattasi di strada aperta al pubblico, ovvero, di strada privata, in quanto servente esclusivamente proprietà private”.

In data 23 settembre 2016, il Responsabile del Settore V - Qualità e Sviluppo Urbano depositava, in adempimento alla vista ordinanza istruttoria, la relazione tecnica richiestagli.

Il Tribunale ritiene che, sulla base della documentazione depositata in atti dalle parti e della suddetta relazione (comprensiva dei relativi allegati), si debba propendere per la natura non privata della strada.

Dalla relazione tecnica emerge, in effetti, che, *...la strada, meglio rappresentata come tratto "A" introduce nella cosiddetta area Albaneta, costeggiando il Monastero di Santa Maria dell'Albaneta, per poi scendere verso il comune di villa Santa Lucia, collegandosi ad altre reti viarie del comune confinante.* Appare, dunque, condivisibile la qualificazione di strada ad uso pubblico, tanto più che essa è catastalmente individuata come *strada vicinale* (cfr. stralcio di mappa allegato). Dalla stessa rappresentazione grafica emerge, peraltro, che il percorso contrassegnato con la lett. "B" (evidenziato in colore verde) risulta, allo stato, integro ed idoneo a raggiungere l'obelisco, eretto in memoria dell'esercito polacco.

In altri termini, il ramo A non riveste più la consistenza e l'utilità che aveva in passato in cui si svolgeva un transito in direzione di altre vie esistenti nel Comune di villa Santa Lucia; laddove, riveste grande importanza per l'affluenza dei visitatori il percorso meglio rappresentato in colore verde (fig. 2 della relazione), tuttora fruibile ed utile per il raggiungimento di un punto di interesse storico (Monumento in memoria dell'esercito polacco).

In buona sostanza, ancorché il predetto tratto A evidenziato in colore arancione di fatto non è più distinguibile nella ortofoto, ciò nondimeno esso conserva l'originaria classificazione di "strada vicinale", sino a quando l'Amministrazione comunale, proprietaria ne determini il declassamento o l'eventuale sdemanializzazione.

Conseguentemente risulta accertato che le suddette strade vicinali, ab initio, assolvessero funzioni di pubblico transito - specie quella evidenziata sub A - in relazione alla funzione di

collegamento viario con altri tracciati stradali esistenti nel territorio del predetto comune di villa Santa Lucia.

Ciò premesso occorre verificare se, nel tempo, tale uso pubblico delle strade sia venuto meno per tutte o per alcune di esse, dovendosi ribadire e precisare, tuttavia – soprattutto in riferimento all’attualità – che l’uso pubblico di tale tipologia di strade, specie ove il loro tracciato si addentri, come avviene nel caso in esame, all’interno di zone boschive, di per sé non viene meno per effetto della impraticabilità parziale o anche totale dei percorsi al carreggio, in quanto, per mantenere detta funzione pubblicistica risulta sufficiente la presenza, anche non frequente, di transito pedonale, purché esso sia esercitato, come si è detto, da parte della generalità degli abitanti e per qualsiasi loro utilità contingente (v. T.A.R. Lombardia –BS- 17/5/2001 n. 353). Ritiene il Collegio che il concetto di “pubblico transito” su una strada subisce delle logiche differenziazioni a seconda della tipologia di tracciato viario su cui si punta l’indagine, per cui gli elementi indicatori dell’uso pubblico di una strada situata all’interno di un centro abitato differiranno almeno parzialmente da quelli che consentono di affermare che una strada “vicinale” nel senso indicato dall’art. 3 del Codice della Strada è aperta alla generalità indistinta dei residenti nella zona attraversata da tale percorso viario.

Relativamente a tale tracciato, infatti, non é necessario procedere alla suddetta verifica, poiché dalle risultanze della relazione e dalla documentazione in atti emergono concordanti e convergenti elementi indiziari che conducono inequivocabilmente alla conclusione circa il permanere, fino all’epoca attuale, della destinazione a pubblico transito della strada.

In particolare risulta che la strada ha un nome (via Albaneta); che, come accennato in narrativa, tale strada in epoca risalente aveva conosciuto un uso pubblico particolarmente pregnante in un contesto di economia semplice, basata sull’agricoltura e sull’allevamento; che la circostanza che la

ridetta via Albaneta sia caduta in disuso di per sé non può ragionevolmente giustificare l'avverarsi della invocata di sdemanializzazione tacita.

Rafforza tale conclusione la circostanza che il comune di Cassino non ha posto in essere alcun atto univoco ed incompatibile con la volontà di conservare quella destinazione, a cui la giurisprudenza richiamata subordina il verificarsi della invocata sdemanializzazione.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza in subiecta materia, che questa Sezione pienamente condivide, affinché si produca il suddetto effetto "eccezionale" riguardo all'ordinario regime di un bene demaniale o, come nel caso in esame, di un bene privato destinato all'uso pubblico, non è sufficiente che l'amministrazione proprietaria se ne disinteressi, omettendo anche di prestarvi una seppure minima attività di manutenzione, ma è necessario che dal complessivo comportamento della stessa altro non possa oggettivamente dedursene se non la volontà di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione nonché di rinunciare definitivamente al suo ripristino (v. ex multis: Cass. Civ. SS.UU., 26/7/2002 n. 11101; C.d.S., sez. IV[^], 16/1/2003 n. 34; sez. V[^], 10/2/2000 n. 725; 11/4/1991 n. 531; Cass. Civ., sez. II[^], n. 4089 del 3/5/1996; T.A.R. Sardegna, 16/1/2003 n. 34; T.A.R. Lazio -LT- 27/7/2001 n. 822; T.A.R. Calabria -RC- n. 613 del 27/4/1995).

Una volta accertato – seppure incidentalmente - il permanere dell'uso pubblico su tutte le suddette strade vicinali, si può procedere all'esame dei motivi di doglianza evidenziati in ricorso.

Il primo mezzo è infondato, dal momento che, proprio applicando correttamente la normativa del codice della strada invocata dalla ricorrente, l'ordinanza di rimozione del cancello deve ritenersi immune da censure, stante la natura non privata della strada su cui insisteva il cancello in ferro.

Parimenti infondato è anche il secondo mezzo, poiché, come già si è avuto modo di rilevare nella presente trattazione, l'ordinanza impugnata è volta essenzialmente alla rimozione del cancello, insistente - come rappresentato in narrativa - su area non privata.

Analogamente, deve respingersi il terzo motivo, tenuto conto che esso appare fuori testo in relazione al tenore dell'ordinanza gravata.

L'ulteriore motivo deve essere parimenti respinto, sia per le considerazioni esposte in precedenza circa la natura dei tratti stradali in contestazione, sia per la circostanza che il cancello è stato rimosso, di tal che la contestazione circa la omessa comunicazione dell'ordinanza gravata alla ricorrente può ritenersi superata in base al disposto dell'art. 21 octies della l. 241/90.

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono restare compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Carlo Taglienti

IL SEGRETARIO